

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3618

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BERSANI, ELKAN e MANZINI

Annunziata il 27 febbraio 1958

Estensione della indennità di riserva ai vicebrigadieri e appuntati dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al personale militare di carriera del Ministero della difesa (Esercito) è concessa, all'atto del collocamento a riposo e fino all'età di 65 anni, una indennità speciale di « riserva » in proporzione al grado.

Tale indennità si basa sul principio di compensare — almeno in parte — lo svantaggio economico derivato al personale militare dal fatto di dover abbandonare il servizio attivo, in età relativamente giovane — rispetto agli impiegati civili dello Stato.

La carriera continuativa nell'Esercito — come è noto — inizia dal grado di sergente maggiore e — logicamente — anche la indennità di riserva è stata considerata fino a tale grado.

Di conseguenza nell'Arma dei carabinieri che è parte integrante dell'Esercito di cui costituisce la prima Arma, tale indennità è corrisposta fino al grado di brigadiere, corrispondente a quello di sergente maggiore.

I vicebrigadieri e gli appuntati, nonostante il carattere continuativo del loro speciale servizio — per il quale, trascorso un determinato periodo di tempo, hanno titolo a pensione — ne sono esclusi.

Avuto riguardo al principio informatore della indennità stessa ed al carattere conti-

nuativo del servizio prestato dalle suddette categorie di militari, sembra equo ed opportuno estendere anche ad essi la indennità in parola.

I loro limiti di età sono infatti i più bassi rispetto a tutte le altre categorie di militari, e di conseguenza anche la pensione è la meno adeguata.

Né è in sé valida l'eccezione che detti militari sono stati fin qui esclusi dalla indennità di cui sopra, solo per il fatto che i pari grado delle altre Armi dell'Esercito (caporali, caporal maggiori e sergenti) non fanno parte della carriera continuativa.

Tale inconveniente — ad esempio — non si verifica in diversi paesi esteri (Francia, ecc.), in quanto anche il semplice gendarme — avuto riguardo alle sue speciali funzioni — viene equiparato al sergente di carriera dell'Esercito.

Nell'intento pertanto di sanare un'ingiustizia ed in ossequio al principio informatore della concessione in parola, ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione la proposta di legge per l'estensione della indennità di riserva anche ai vicebrigadieri e appuntati in congedo dell'Arma, nella misura precisata nella proposta stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'indennità di riserva di cui agli articoli 32 e 84 della legge 31 luglio 1954, n. 589, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, è estesa anche ai vicebrigadieri e appuntati aventi diritto a pensione nella seguente misura mensile lorda:

a) Vicebrigadiere	L. 4.000
b) Appuntato	» 3.000

ART. 2

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con le somme relative agli stipendi ed altri assegni del personale militare del Ministero della difesa (Esercito) per l'esercizio finanziario 1957-58.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.